



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 10 del 26/01/2012 -
Determinazione nr. 214 del 26/01/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Ditta Chiaranda Walter - Rinnovo di autorizzazione agli scarichi su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento sito a Montereale Valcellina, fraz. Grizzo, via dell'Omo, n.47.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Chiaranda Walter nato a Aviano il 06.09.1967 e residente in Montereale Valcellina via Ciotti n.111, in qualità di Titolare della Ditta Chiaranda Walter, con sede legale ed operativa in Montereale Valcellina, via dell'Omo, n.47, ha presentato istanza, datata 10.05.11 assunta al prot. n. 38812 del 12.05.11, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 923 del 16.05.08;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 27.07.11 assunte al protocollo n. 58344 del 01.08.11;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è allegata, fra l'altro, la seguente documentazione, sottoscritta dal titolare:

- nota integrativa del 27.07.11;
- estratto CTR scala 1:10000 per individuazione distanze fognatura, Corpo idrico superficiale e canalette consortili, sottoscritto anche da professionista abilitato;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 923, del 16.05.08:

sottoscritti dalla titolare e con timbro di professionista abilitato:

planimetria rete smaltimento acque scala 1:100 e particolari impianto di trattamento, scala 1:50 del 31.12.03;

relazione tecnica sul processo produttivo del dicembre 2003;

relazione tecnica sul sistema di scarico del dicembre 2003 e relazione integrativa di data 18.02.2004;

relazione geologica del gennaio 2004;

sottoscritti dalla titolare:

corografia ed estratto catastale datati 31.12.2003;

scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali datata 18.05.07.;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Titolare della Ditta e di data 10.05.11;

RILEVATO dalla documentazione allegata alle integrazioni ed alla precedente

autorizzazione che

trattasi di stazione di servizio per la vendita di carburanti per autotrazione quali benzina e gasolio; le acque che generano lo scarico derivano da:

- a) acque meteoriche di dilavamento piazzali di transito e manovra;
- b) acque meteoriche di dilavamento piazzali soggetti ad attività di erogazione carburanti;

le acque sopra citate vengono inviate:

- a) in sistema di sedimentazione e disoleazione con separatore a coalescenza della portata nominale di 17 l/s, quindi in pozzetto di ispezione e campionamento (identificato come "p.prelievo campioni" nella Planimetria smaltimento acque) e scarico in due pozzi perdenti, identificati con le sigle 8v e 9v nella planimetria;
- b) in vasca di accumulo (che funge anche da bacino di contenimento in caso di sversamenti accidentali) e, tramite pompa, nello stesso impianto di cui al punto a);

il recapito finale dello scarico avviene su suolo (pozzi perdenti) in quanto la fognatura comunale dista 475 m dall'impianto, il Torrente Cellina dista circa 750 m mentre la canaletta consortile è distante circa 3150 e il raggiungimento di uno dei ricettori comporterebbe il passaggio su proprietà di terzi con costituzione di servitù di passaggio e l'attraversamento di strade.

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Titolare ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *"fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"*

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 23.01.12 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 49980 del 24.06.11, è stato comunicato l'avvio del procedimento, chiedendo parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, informando anche l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, e il Comune di Montereale Valcellina;

PRESO ATTO che la Ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 110,00 di data 03.05.11 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 4491 del 06.07.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 65,02 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 07 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Ditta Chiaranda Walter, con sede legale ed operativa in Montereale Valcellina, via Dell'Omo, n. 47, è autorizzata, nella persona del Titolare, agli scarichi su suolo di acque meteoriche di dilavamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Gli scarichi delle acque possono avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettato:
 - il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3;
 - per il parametro solventi organici aromatici totali il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

- b) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - d) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sulle acque agli scarichi, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui parametri idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
 - e) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta.
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto!
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 17.05.16. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi

o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.

9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Montereale Valcellina, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 26/01/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni